



COMUNE DI MELPIGNANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 16/01/2020

OGGETTO: PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020 - 2022 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Gennaio alle ore 19:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco STOMEIO IVAN.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	STOMEIO IVAN	SI
VICE SINDACO	AVANTAGGIATO VALENTINA	--
ASSESSORE	PUZZOVIO DANIELA	SI

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il STOMEIO IVAN, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 19, co. 8, della L. 28/12/2001 n. 448, ai sensi della quale "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

VISTI:

- l'art. 1, co. 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater L. 27/12/2006, n. 296, che così dispone:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

[a) ...]

b) la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557 ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2000, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2000, n. 133.

557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

- l'art. 9, co. 28, D.L. 31/05/2010, n. 78 e s.m.i., secondo cui per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (ovvero, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tali finalità, alla spesa media sostenuta nel triennio 2007-2009).

CONSIDERATO:

- che il vigente quadro normativo di riferimento per gli enti locali è costituito dall'art. 3, co. 5 e ss., del D.L. 24/06/2014, n. 90, così come modificato da ultimo al D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni il L. 28/03/2019, n. 26;

- che nel corso del 2019 e per il triennio 2019/2021, ai sensi della normativa in atto vigente, ed in particolare alle novità introdotte dalla L. 30/12/2018 n. 145 e dal D.L. n. 4/2019, i comuni possono:

1. computare, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente;

2. computare altresì le cessazioni programmate nella medesima annualità in cui le stesse si verificano, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn – over (art. 3, co. 5 *sexies*, D.L. n. 90/2014, introdotto dall'art. 14 *bis*, co. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019;

3. utilizzare infine i resti assunzionali non utilizzati del quinquennio precedente (art. 3, co. 5, del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 *bis*, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2019.

PRESO ATTO che per l'esercizio 2019 il suesposto quadro normativo si traduce per gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti nella possibilità di programmare le assunzioni di personale utilizzando le seguenti capacità di turn – over:

	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%
Resti non utilizzati 2014	<ul style="list-style-type: none"> 60% della spesa del personale cessato nel corso 2013 	80% della spesa del personale cessato nel corso del 2013
Resti non utilizzati 2015	<ul style="list-style-type: none"> 60% della spesa del personale cessato nel corso 2014 	100% della spesa del personale cessato nel corso del 2014
Resti non utilizzati 2016	<ul style="list-style-type: none"> 25 % della spesa del personale cessato nel corso del 2015 75 % della spesa del personale cessato nel 2015 se l'Ente ha rispettato il rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di cui al D.M. previsto dall'articolo 263, comma 2, del TUEL. 	100% della spesa del personale cessato nel corso del 2015
Resti non utilizzati 2017	<ul style="list-style-type: none"> 25 % della spesa del personale cessato nel corso del 2016; 75 % della spesa del personale cessato nel 2016 se l'Ente ha rispettato il rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di cui al D.M. previsto dall'articolo 263, comma 2, del TUEL. 	
Resti non utilizzati 2018	<ul style="list-style-type: none"> 25 % della spesa del personale cessato nel corso del 2017 per Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 75 % della spesa del personale cessato nel 2017 per Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti se l'Ente ha rispettato il rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografi- 	

	<ul style="list-style-type: none"> ca di cui al D.M. previsto dall'articolo 263, comma 2, del TUEL; <p>90% della spesa del personale cessato nel corso del 2017 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e che garantiscono il rispetto del saldo di bilancio lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente;</p>
Capacità	<ul style="list-style-type: none"> 100% della spesa del personale cessato nel corso del 2018;
2019	<ul style="list-style-type: none"> 100% della spesa del personale cessato nel corso del 2019.

RILEVATO CHE:

- con decreto del 08/05/2018 il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6 *ter* del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dall'art. 22, co. 1, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75;
- il Piano del Fabbisogno deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, co. A, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);
- la programmazione del fabbisogno trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze.

EVIDENZIATO CHE:

- il Piano del Fabbisogno si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, co. 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e l'eventuale modifica in corso di anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- Il Piano del fabbisogno deve essere sottoposto ai controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

CONSTATATO CHE:

- il Piano del Fabbisogno deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- per gli enti locali l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, co. 557, della L. 27/12/2006, n. 296, spesa media triennio 2011 – 2013 corrispondente a € 687.669,67;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai

fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assnzionali previsti dalla normativa vigente.

RICHIAMATO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 14 della L. 12/11/2011, n. 183 che:

- impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale;
- la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

RITENUTO per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020 – 2022, in relazione alla nuova organizzazione e in conformità agli obiettivi previsti nella programmazione economico – finanziaria 2020 - 2022.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2020, questo Ente ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, ha effettuato la ricognizione annuale dalla quale non risultano situazioni di eccedenza e di soprannumero.
- la situazione organica dell'Ente alla data attuale è la seguente, come da Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 04/03/2019:

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

N.	CAT	P.E.	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE DIPENDENTE	N. COPERTI	N. VACANTI
1	D1	D4	Istruttore Direttivo	<i>Gaetani Giuseppe</i>	1	
2	C1	C5	Istruttore Amministrativo	<i>De Luca Antonietta</i>	1	
3	C1	C4	Istruttore Amministrativo	<i>Mele Loredana</i>	1	
4	C1	C3	Istruttore Amministrativo	<i>Treglia Maria</i>	1	
5	C1	C1	Istruttore contabile	<i>Cuna Anna Luigia</i>	1	
6	C1	C4	Agente di P.M.	<i>Fiore Francesca</i>	1	
7	C1	C1	Agente di P.M.	<i>Vacante</i>		1
8	C1	C5	Agente di P.M.	<i>Garrapa Antonio</i>	1	
9	C1	C1	Istruttore Amm.Sociale	<i>Vacante</i>		1
10	B3	B7	Collaboratore Aut.Scuolabus	<i>Solombrino Floriano</i>	1	
11	B1	B6	Esecutore	<i>Garrapa Giuseppina</i>	1	
12	B1	B1	Esecutore	<i>Vacante</i>		1
13	A1	A3	Operatore	<i>Maggiulli A.Grazia</i>	1	

SETTORE TECNICO

14	D1	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	<i>Malerba Annalisa</i>	1	
15	D1	D1	Istrutt.Dirett.Amm.vo Part-Time a 12 ore			1
16	C1	C1	Istruttore	<i>Avantaggiato Enrico</i>	1	
17	B3	B3	Collaboratore	<i>Vacante</i>		1
18	B3	B3	Esecutore operaio specializzato	<i>Vacante</i>		1
19	B3	B5	Esecutore operaio specializzato	<i>Palma Giorgio</i>	1	
20	A1	A5	Operatore 1 unità 18 ore	<i>Vacante</i>		1
21	A1	A1	Operatore	<i>Vacante</i>		1
22	A1	A4	Operatore	<i>Merolla Lorenzo</i>	1	
23	A1	A3	Operatore	<i>Siciliano Giovanni</i>	1	
24	A1	A1	Operatore	<i>Vacante</i>		1
TOTALI					16	8

RILEVATO CHE la spesa di personale complessiva di questo Ente, comprensiva del Segretario Comunale, prevista nel bilancio di previsione 2019 è pari a € 602.509,60 e quella da prevedere nel bilancio di previsione 2020 è pari a € 529.260,76.

DATO ATTO del rispetto della L. 12/03/1999, n. 68 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

VISTO CHE il Comune di Melpignano:

- rispetta il limite del rapporto dipendenti/popolazione stabilito dall'art. 263, co. 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come indicato nel Decreto del Ministro dell'Interno 10/04/2017 (Popolazione da 2.000 a 2.999 = Limite rapporto 1/142; Comune di Melpignano n. 15 dipendenti su 2211 abitanti al 31/12/2018; Rapporto 1/147);
- ha rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 13 della L. 31/12/2009, n. 196 dei relativi dati nei trenta giorni dalla loro approvazione ai sensi dell'art. 9, co. 1 *quinquies* del D.L. 24/06/2016, n. 113;
- ha conseguito per l'anno 2018 il saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L. 24/12/2012, n. 243, come previsto dall'art. 1, co. 466, L. 22/12/2016, n. 232, e ha inviato sulla piattaforma <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> entro il 31/03/2019 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali.

CONSIDERATO CHE:

- le capacità assunzionali del 2019, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 24/06/2014, n. 90, per gli enti locali già soggetti al patto di stabilità interno sono pari al 100 % dei risparmi delle cessazioni del 2018;
- gli enti locali possono utilizzare, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 *bis* del D.L. 28/01/2019, n. 4, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, quindi i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013;
- gli enti locali possono computare ai fini della determinazione della capacità assunzionale, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 *bis* del D.L. 28/01/2019, n. 4, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità. Fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

DATO ATTO CHE:

- nel 2015 si è avuta la cessazione dal servizio di n. 1 Agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C 1;
- nel 2018 si è avuta la cessazione dal servizio di n. 1 Operatore, categoria A, posizione economica A 5;
- nel 2019 si è avuta la cessazione dal servizio di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C 5;
- nel 2020 è prevista la cessazione dal servizio di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, categoria D, posizione economica D 4;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30/09/2019 si è determinato l'importo della retribuzione di posizione di ciascuna Posizione Organizzativa nella misura massima di € 16.000,00 a valere sui risparmi per l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono state contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario, pari a € 15.787,43;
- con determinazione n. 135 del 15/11/2019 del Responsabile del Settore Amministrativo Contabile si è accertato e dichiarato che, nell'ambito della procedura di mobilità interna definitiva di n. 1 Istruttore Amministrativo – Categoria C del Settore Amministrativo Contabile, da adibire ai Servizi Demografici, il candidato è in possesso dei requisiti professionali richiesti e si è stabilito di modificare il profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale in Istruttore Amministrativo, Categoria C posizione economica C 4.

VISTI:

- l'art. 9, co. 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, secondo il quale gli enti locali rispettosi del limite del valore medio della spesa di personale del triennio 2011 – 2013 possono effettuare assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile nel limite del 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- l'art. 6, co. 4 *bis*, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede la predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta.

RILEVATO CHE il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

PRESO ATTO che l'organismo di revisione economico finanziaria ha reso parere favorevole al presente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022, come da nota acquisita in atti con il Prot. n. 136 del 08/01/2020.

ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. DI DICHIARARE** la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. DI EFFETTUARE** la ricognizione annuale, sulla base di quanto esposto in premessa, da cui si evince che alla luce delle attività da svolgere in relazione alle finalità e agli obiettivi non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.
- 3. DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022 e Piano assunzionale 2020, prevedendo:
 - l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) unità di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria D posizione economica D 1 tramite procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) unità di Collaboratore Amministrativo – Categoria B posizione economica B 1, riservando un posto al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno ai sensi dell'art. 52, co. 1 *bis*, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - la mobilità interna definitiva, al fine di coprire il posto in organico che si è reso vacante per collocamento a riposo, con decorrenza dal 20/12/2019, di n. 1 Istruttore Amministrativo - Categoria C del Settore Amministrativo Contabile, da adibire ai Servizi Demografici;
 - l'utilizzo temporaneo e parziale della prestazione lavorativa di n. 1 Agente di Polizia Locale – Categoria C posizione economica C 5 ai sensi dell'art. 14 del 22/01/2004 Regioni e Autonomie Locali per n. 18 ore settimanali all'interno dell'ordinario orario di lavoro e ai sensi dell'art. 1, co. 557, della L. 30/12/2004 per n. 12 ore settimanali fuori dall'ordinario orario di lavoro per il periodo dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020;
 - l'utilizzo temporaneo e parziale della prestazione lavorativa di n. 1 Agente di Polizia Locale – Categoria C posizione economica C 1 ai sensi dell'art. 1, co. 557, della L. 30/12/2004 per n. 12 ore settimanali fuori dall'ordinario orario di lavoro per il periodo dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020;
 - l'utilizzo temporaneo e parziale della prestazione lavorativa di n. 1 Specialista Amministrativo – Categoria D posizione economica D 1 ai sensi dell'art. 1, co. 557, della L. 30/12/2004 per n. 12 ore settimanali fuori dall'ordinario orario di lavoro per il periodo dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020.
- 4. DI DICHIARARE** che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione.
- 5. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
- 6. DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Dotazione Organica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

7. DI INVIARE la presente deliberazione alla Ragioneria Generale dello Stato, come indicato nella circolare RGS 22/05/2018, n. 18 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 *ter* del D.Lgs. 165/2001 all'interno dei SICO dove è stato introdotto un nuovo modulo denominato appositamente "PIANO DEI FABBISOGNI".

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **GAETANI GIUSEPPE** in data **16/01/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **GAETANI GIUSEPPE** in data **16/01/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco
STOMEIO IVAN

Il Segretario Comunale
SIGNORE MARCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 59

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SIGNORE MARCO** attesta che in data 23/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Il Firmatario della Pubblicazione
SIGNORE MARCO

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge